

CAMERA DEI DEPUTATI N. 465

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PEZZELLA

Modifica dell'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui

Presentata il 4 maggio 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quante volte camminando lungo le strade capita di trovarsi di fronte a muri, portoni, vetrine, saracinesche, panchine ed opere artistiche e architettoniche imbrattate, se non addirittura deturpate!

In riferimento ai graffiti ed ai *writing* ci sono diverse « scuole di pensiero » che, talvolta, sono anche favorevoli a questa forma d'arte. So che la presente proposta di legge incontrerà l'ira di coloro che si definiscono « artisti » in questo campo, ma non concepisco che il patrimonio artistico di tante belle città del nostro Paese debba essere rovinato da disegni e scritte di varia natura, talvolta estremamente colorati e per di più di dimensioni piuttosto grandi.

I graffiti li ritengo degli atti di vandalismo, espressione certamente d'arte, ma

di un'arte che, a sua volta, ne danneggia un'altra.

Pertanto, in riferimento all'articolo 639 del codice penale, proporrei una modifica con l'introduzione della pena della reclusione fino ad un anno o della multa pari a 5.000 euro, nei confronti di coloro che deturpano o imbrattano immobili compresi nel perimetro del centro storico. Coloro che deturpano o imbrattano cose mobili o immobili di altrui proprietà sono invece puniti con la reclusione fino a tre mesi e con la multa da 500 euro a 1.000 euro.

Probabilmente, con l'attuazione di provvedimenti penali più severi dissuaderemo le fantasie di alcuni « artisti » dal dare libero sfogo alla loro arte ovunque.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 639. — (*Deturpamento e imbrattamento di cose altrui*). — Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose di interesse storico o artistico ovvero immobili compresi nel perimetro dei centri storici o immobili di recente ristrutturazione è punito con la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a 5.000 euro.

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta con scritte e con segnaletica di vario tipo i muri pubblici e privati, le attrezzature per il tempo libero, le panchine, i plessi monumentali, i contenitori di igiene pubblica, i portarifiuti ed in genere le cose mobili o immobili altrui, è punito con la pena della reclusione fino a tre mesi, della multa da 500 euro a 1.000 euro nonché con la condanna all'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi, nel termine fissato in relazione all'entità degli interventi da eseguire e allo stato dei luoghi.

Per i reati di cui al presente articolo si procede d'ufficio ».

